

COMUNE DI TICENGO

Provincia di Cremona

DELIBERAZIONE N.24

Adunanza del 29/07/2026

Codice ente: 10807 7 Ticengo

Copia

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza straordinaria di Prima convocazione – seduta pubblica

OGGETTO: DETERMINAZIONE TARIFFE TARI ANNO 2026.

L'anno duemilaventisei il giorno ventinove del mese di Luglio alle ore 20:30 nella sala delle adunanze.

Previa l'osservanza di tutte le modalità prescritte, sono stati convocati a seduta per oggi i componenti del Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

NOMINATIVO	FUNZIONE	PRES	V	NOMINATIVO	FUNZIONE	PRES	V
BROGNOLI DANIELA	SINDACO	Presente		BIANCHESSI CORRADO	CONSIGLIERE	Assente	
AGAROSSİ ALESSANDRO	CONSIGLIERE	Presente		BOLZONI FABIO	CONSIGLIERE	Presente	
BOLIS BENEDETTA	CONSIGLIERE	Presente		GORLANI MATTEO	CONSIGLIERE	Assente	
CAFFI GIANFRANCO	CONSIGLIERE	Presente	X	MOSCONI STEFANO	CONSIGLIERE	Assente	
VITARI RICCARDO	CONSIGLIERE	Presente	X	BONETTI SONIA	CONSIGLIERE	Assente	
DELLA NOCE DANIEL	CONSIGLIERE	Presente	X				

PRESENTI

7

ASSENTI

4

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE **PAGANI DOTT.SSA SONIA** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. **BROGNOLI DANIELA SINDACO** assume la presidenza e dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a deliberare sull'argomento dell'oggetto sopraindicato.

OGGETTO: DETERMINAZIONE TARIFFE TARI ANNO 2026.
IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, che testualmente recita: «*A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI)...* »;

VISTA la disciplina della suddetta imposta TARI (commi da 641 a 668, art. 1, legge 147/2013), come modificata dal decreto legge 6 marzo 2014 n. 16, convertito con legge 2 maggio 2014 n. 68 e successivamente, dall'art. 1, comma 27, lett. a) e b) della L. 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016);

VISTI in particolare i commi da 650 a 654, nel testo vigente a decorrere dal 1° gennaio 2016, che così dispongono:

«650. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria.

651. Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

652. Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni 2014, 2015, 2016 e 2017, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1..

653. A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard.

654. In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.»

VISTO il comma 683 del suddetto articolo che testualmente recita:

«683. Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.»;

DATO ATTO che con deliberazione del Consiglio Comunale **n. x** del 29.07.2026 è stato approvato il Piano economico finanziario (PEF) del servizio d'igiene urbana per il quadriennio 2026-2029;

DATO ATTO che l'approvazione formale del suddetto Piano costituisce il necessario presupposto per la determinazione delle tariffe della Tassa sui rifiuti (TARI), per l'anno 2026;

RILEVATO che dal piano finanziario si evince un costo complessivo di gestione del servizio pari a € 44.512,27, di cui € 30.465,95 per costi variabili ed € 14.046,32 per costi fissi, che il Comune dovrà coprire integralmente con la tariffa, calcolata per l'anno 2026 secondo il metodo MTR-3 approvato con deliberazione n. 397/2025/R/RIF del 05.08.2025, dell'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA);

CONSIDERATO che:

- la tariffa deve coprire tutti i costi dei servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani e assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della normativa vigente;
- la tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite agli investimenti per le opere e relativi ammortamenti e da una quota variabile, rapportata alla quantità e qualità dei rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi d'investimento e di esercizio compresi i costi di smaltimento;
- per la determinazione delle tariffe al mq delle utenze domestiche e delle utenze non domestiche è necessario disporre dei seguenti elementi: a) il costo, fisso e variabile, da coprire con il gettito della tariffa b) la percentuale di imputazione, fra le utenze domestiche e non domestiche, del costo da coprire con la tariffa, c) i criteri quantitativi e qualitativi di determinazione della produzione dei rifiuti ed i relativi coefficienti specifici Ka e Kb (relativa alle utenze domestiche) e Kc e Kd (relativi alle utenze non domestiche) all'interno dei parametri fissati nel DPR 158/99;

DATO ATTO che le tariffe risultanti dalle elaborazioni effettuate dall'Ufficio comunale competente in base al PEF 2026 rispettano le prescrizioni di cui all'art. 4, Allegato A della Delibera ARERA 397/2025 relative al limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie;

DATO ATTO che alla TARI si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.lgs. n. 504/1992 nella misura fissata dalla Provincia con provvedimento 139 del 01/10/2025;

VISTO il Regolamento per l'applicazione della TARI;

RICHIAMATO l'art. 13, commi 15, 15-bis e 16-ter del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34 che testualmente recita:

«15 A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. Per le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie delle province e delle Città Metropolitane, la disposizione del primo periodo si applica a decorrere dall'anno di imposta 2021.

15-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni

DELIBERA DI CONSIGLIO n. 24 del 29/07/2026 COMUNE DI TICENGO

utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime.

15-ter. A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.»

RILEVATO pertanto che allo scopo di consentire al MEF di provvedere alla pubblicazione entro il termine del 28 ottobre di ciascun anno, gli atti devono essere trasmessi entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. La trasmissione può avvenire esclusivamente in via telematica mediante inserimento nel Portale del federalismo fiscale;

ATTESO che il formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico del testo nel Portale del federalismo fiscale è stato definito con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, del 20 luglio 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 195 del 16 agosto 2021. L'obbligo di trasmettere le delibere e i regolamenti nel formato elettronico definito da tale decreto, come chiarito nella Risoluzione n. 7/DF del 21 settembre 2021, deve ritenersi vigente a decorrere dall'anno d'imposta 2022, vale a dire con riferimento agli atti adottati dagli enti locali per le annualità dal 2022 in poi;

VISTO il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, il parere favorevole di regolarità tecnica del Responsabile del Servizio competente ed il parere di regolarità finanziaria del Responsabile finanziario;

Con voti favorevoli unanimi espressi secondo le forme di legge

DELIBERA

- 1) di approvare per l'anno 2026 le tariffe TARI integralmente riportate nel prospetto che segue:

UTENZE DOMESTICHE:

CATEGORIA	Anno a	
	TF	TV
1 OCCUPANTE	€ 0,24061	€ 42,82396
2 OCCUPANTI	€ 0,28072	€ 76,17197
3 OCCUPANTI	€ 0,30936	€ 93,62046
4 OCCUPANTI	€ 0,33228	€ 112,61789
5 OCCUPANTI	€ 0,35519	€ 137,53779
6 OCCUPANTI	€ 0,37238	€ 154,89516

UTENZE NON DOMESTICHE:

CATEGORIA	Anno a	
	TF	TV
01 - Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	€ 0,23534	€ 0,50784
02 - Campeggi, distributori carburanti	€ 0,49275	€ 1,07622
03 - Stabilimenti balneari, terme e simili, stadio, autostazioni e Stazioni	€ 0,27947	€ 0,60745
04 - Esposizioni, autosaloni	€ 0,22063	€ 0,48830
05 - Alberghi con ristorante	€ 0,78693	€ 1,71688
06 - Alberghi senza ristorante	€ 0,58836	€ 1,27936
07 - Case di cura e riposo	€ 0,69868	€ 1,52742
08 - Uffici, agenzie, studi professionali	€ 0,73545	€ 1,60359
09 - Banche ed istituti di credito	€ 0,40450	€ 0,87895
10 - Negozi abbigl., calzature, libreria, cartol., ferram. e altri beni dure	€ 0,63984	€ 1,38874
11 - Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	€ 0,78693	€ 1,71883
12 - Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraul., fabbro, elett	€ 0,52952	€ 1,15240
13 - Carrozzeria, autofficina, elettrauto	€ 0,67661	€ 1,47468
14 - Attività industriali con capannoni di produzione	€ 0,31624	€ 0,68363
15 - Attività artigianali di produzione beni specifici	€ 0,40450	€ 0,87895
16 - Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	€ 3,06093	€ 6,66673
17 - Bar, caffè, pasticceria	€ 2,67703	€ 5,82450
18 - Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, gene	€ 1,29439	€ 2,81850
19 - Plurilicenze alimentari e/o miste	€ 1,13259	€ 2,45910
20 - Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	€ 4,45681	€ 9,71141
21 - Discoteche, night club	€ 0,76487	€ 1,67196

- 2) di dare atto che alla TARI si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.lgs. n. 504/1992 nella misura del 5 % fissata dalla Provincia con provvedimento 139 del 01/10/2025;
- 3) di stabilire le date di scadenza delle rate al:
 - 30/09/2026** (1° rata o unica soluzione);
 - 30/11/2026** (2° rata);
- 4) di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale nel formato elettronico di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, del 20 luglio 2021, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98 secondo quanto previsto all'art. 13, comma 15 del D.L. 6 dicembre 2011,

n. 201, come modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34 dando atto che l'efficacia della presente deliberazione è disciplinata dal comma 15-ter del citato art. 13.

- 5) Di dichiarare, con separata ed unanime votazione favorevole espressa secondo le forme di legge, il presente atto urgente ed immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 co. 4 D.Lgs. 267/2000.

OGGETTO: DETERMINAZIONE TARIFFE TARI ANNO 2026.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA: FAVOREVOLE.

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art.49 del T.U. – D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267.

Ticengo, lì 29/07/2026

**Il Responsabile del Servizio
F.to Brognoli Daniela**

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE: FAVOREVOLE.

Si attesta la regolarità contabile di cui sopra, parere espresso ai sensi dell'art.49 e dell'art.153, comma 5°, del T.U. – D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267.

Ticengo, lì 29/07/2026

**Il Responsabile del Servizio
F.to Brognoli Daniela**

Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto.

Il Sindaco
F.to (Brognoli Daniela)

Il Segretario Comunale
F.to (Pagani Dott.Ssa Sonia)

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE.

Si attesta che copia della presente deliberazione, viene pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art.32, comma1, della legge 18 giugno 2009 n.69) il ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Ticengo, li

Il Segretario Comunale
F.to (Pagani Dott.Ssa Sonia)

ESECUTIVITA'

La Presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ex art.134 u.c. D.Lgs 267/2000

Il Segretario Comunale
F.to Pagani Dott.Ssa Sonia

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo

Il Segretario Comunale
Pagani Dott.Ssa Sonia

Ticengo, 30/07/2026